

Regione Umbria


Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
tel. 075.5761 e-mail info@crumbria.it
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

Deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141
(B.U. 23 maggio 2007, n. 22, Suppl. ord. n. 1)

Publicazione a cura della Sezione Banche dati e Analisi documentale
Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA^{1 2}

Deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141

(Integrata con deliberazioni dell'Assemblea legislativa 14 luglio 2009, n. 315; 10 giugno 2010, n. 3; 11 dicembre 2012, n. 200 e 26 marzo 2015, n. 416; n. 139 del 28 dicembre 2016)

OGGETTO: Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

VISTA la legge regionale n. 23 del 29 luglio 2005, istitutiva della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari;

VISTA la proposta di deliberazione non legislativa di iniziativa della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari concernente: "Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale" (ATTO n. 772);

UDITA la relazione alla suddetta proposta illustrata dal Presidente della Commissione Ada Girolamini;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;

VISTO l'emendamento presentato dal Presidente della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari Ada Girolamini;

All'unanimità dei voti espressi nei modi legge dai 22 Consiglieri presenti e votanti, nel testo emendato

DELIBERA

di approvare l'atto interno concernente: "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa" nel testo allegato

1 Art. 1 delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

"Le espressioni contenenti le parole Consiglio regionale", o "Consiglio", in quest'ultimo caso riferito al Consiglio regionale, presenti nel Regolamento interno del Consiglio regionale, ivi incluso il titolo del Regolamento medesimo, si intendono riferite all'Assemblea legislativa dell'Umbria."

2 Art. 35 delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

Le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale 141/2007, come modificate dalla presente deliberazione, si applicano a decorrere dalla X legislatura.

Sommario

CAPO I

Disposizioni preliminari

- Art. 1 - L'Assemblea legislativa
- Art. 2 - Prima riunione dell'Assemblea legislativa
- Art. 3 - Prerogative e doveri dei Consiglieri
- Art. 4 - Diritto di accesso dei Consiglieri

CAPO II

Gli organi dell'Assemblea legislativa

- Art. 5 - Elezione del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 6 - Il Presidente dell'Assemblea legislativa
- Art. 7 - L'Ufficio di Presidenza
- Art. 8 - I Vice Presidenti
- Art. 9 - Il Consigliere segretario
- Art. 10 - Procedura per la convalida dei consiglieri eletti
- Art. 10-bis - Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri sopravvenute
- Art. 11 - Gruppi consiliari
- Art. 12 - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari
- Art. 13 - Statuto delle opposizioni
- Art. 14 - Il Collegio dei revisori dei conti (Abrogato)
- Art. 15 - Le Commissioni consiliari permanenti e il Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale
- Art. 16 - Composizione delle Commissioni permanenti
- Art. 17 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti
- Art. 17-bis - Relazione tecnica
- Art. 18 - Assegnazione degli atti in Commissione
- Art. 19 - Legge regionale europea
- Art. 20 - Pareri del Consiglio delle Autonomie Locali
- Art. 21 - Convocazione delle Commissioni

CAPO III

Attività delle Commissioni e del Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale

- Art. 22 - Pubblicità delle sedute e processo verbale
- Art. 23 - Validità delle decisioni delle Commissioni
- Art. 24 - Ordine dei lavori in Commissione
- Art. 25 - Discussione in Commissione
- Art. 26 - Istruttoria in sede referente
- Art. 27 - Procedimento in sede referente
- Art. 27-bis - Aiuti di Stato
- Art. 28 - Esame in sede redigente
- Art. 29 - Procedimento in sede redigente
- Art. 30 - Esame in sede consultiva
- Art. 31 - Termine per i lavori delle Commissioni
- Art. 32 - Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea
- Art. 32-bis - Sessione regionale europea
- Art. 32-ter - Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà
- Art. 33 - Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari
- Art. 34 - Valutazione delle politiche pubbliche
- Art. 35 - Le Commissioni speciali
- Art. 36 - Le Commissioni d'inchiesta
- Art. 37 - Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta
- Art. 38 - Indagini conoscitive
- Art. 39 - Il Comitato per la legislazione (Abrogato)
- Art. 40 - Il Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale
- Art. 41 - Norme comuni per i Comitati permanenti (Abrogato)
- Art. 42 - Clausole valutative
- Art. 43 - Riordino e semplificazione normativa

CAPO IV

Sedute dell'Assemblea legislativa

- Art. 44 - **Programma delle attività dell'Assemblea**
- Art. 45- **Concertazione**
- Art. 46- **Convocazione dell'Assemblea legislativa**
- Art. 47 - **Inserimento di atti all'ordine del giorno**
- Art. 48 - **Apertura e chiusura delle sedute**
- Art. 49 - **Comunicazioni all'Assemblea**
- Art. 50 - **Verifica del numero legale**
- Art. 51 - **Polizia delle sedute**
- Art. 52 - **Disciplina delle sedute**
- Art. 53 - **Sospensione e scioglimento delle sedute**
- Art. 54 - **Pubblicità delle sedute**
- Art. 55 - **Abbigliamento dei Consiglieri e del personale**
- Art. 56 - **Disciplina del pubblico**
- Art. 57 - **Processo verbale e resoconto**

CAPO V

Discussione e votazione in generale

- Art. 58 - **Oggetto della discussione**
- Art. 59 - **Ordine della discussione**
- Art. 60 - **Questione pregiudiziale e sospensiva**
- Art. 61 - **Fatto personale**
- Art. 62 - **Votazioni**
- Art. 63 - **Irregolarità delle votazioni**
- Art. 64 - **Risultato delle votazioni**
- Art. 65 - **Proposte respinte**

CAPO VI

Discussione e votazione dei progetti di legge, di regolamento delegato e di atto amministrativo

- Art. 66 - **Procedura d'urgenza**
- Art. 67 - **Discussione generale**
- Art. 68 - **Proposta di non passaggio agli articoli**
- Art. 69 - **Presentazione degli emendamenti**
- Art. 69-bis **Rinvio in Commissione**
- Art. 70 - **Esame degli articoli e degli emendamenti**
- Art. 71 - **Ritiro degli emendamenti**
- Art. 72 - **Ordini del giorno**
- Art. 73 - **Correzioni formali**
- Art. 74 - **Votazione dei progetti di legge**
- Art. 75 - **Votazione degli emendamenti**
- Art. 76 - **Approvazione dei regolamenti delegati**

CAPO VII

Esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio

- Art. 77 - **Sessione di bilancio**
- Art. 78 - **Discussione e approvazione**
- Art. 79 - **Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale**
- Art. 80 - **Emendamenti al disegno di legge di bilancio**
- Art. 81 - **Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti**
- Art. 82 - **Procedura di approvazione del Documento Annuale di Programmazione**

CAPO VIII

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

- Art. 83 - **Presentazione**
- Art. 84 - **Interrogazioni**
- Art. 85 - **Svolgimento delle interrogazioni in Assemblea**
- Art. 86 - **Risposta scritta**
- Art. 87 - **Svolgimento delle interrogazioni in Commissione**
- Art. 88 - **Interrogazioni a risposta immediata**
- Art. 89 - **Interpellanze**
- Art. 90 - **Svolgimento delle interpellanze**

- Art. 91 - **Norme comuni per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze**
- Art. 92 - **Seduta dedicata agli atti di sindacato ispettivo**
- Art. 93 - **Mozioni**
- Art. 94 - **Svolgimento delle mozioni**
- Art. 95 - **Emendamenti alle mozioni**
- Art. 96 - **Trasformazione delle mozioni**
- Art. 97 - **Votazione delle mozioni**
- Art. 98 - **Discussione**
- Art. 99 - **Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione**
- Art. 100 - **Risoluzioni**
- Art. 100-bis **Inammissibilità**
- Art. 101 - **Mozione di sfiducia**
- Art. 102 - **Censura ad un singolo Assessore**
- Art. 103 - **Decisioni in ordine alle petizioni**
- Art. 104 - **Sentenze della Corte costituzionale e referendum abrogativi**

CAPO VIII BIS

Procedura per l'esame e l'approvazione delle leggi statutarie

- Art. 104-bis- **Sessione statutaria**
- Art. 104-ter - **Procedura di approvazione**
- Art. 104-quater - **Discussione e votazione**

CAPO IX

Norme transitorie e finali

- Art. 105 - **Norme transitorie**
- Art. 106 - **Procedura per l'approvazione**
- Art. 107 - **Modificazioni e integrazioni del Regolamento**
- Art. 108 - **Termine per l'efficacia**

CAPO I
Disposizioni Preliminari

Art. 1

L'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo, a norma dell'articolo 43 dello Statuto.

Art. 2

Prima riunione dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa tiene di diritto la prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni, a norma dell'articolo 44 dello Statuto.

Art. 3

Prerogative e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

2. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto.

3. Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sessioni dell'Assemblea e di partecipare alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e del Comitato previsto dall'articolo 40, di cui fanno parte.³

4. L'assenza del Consigliere, oltre che per motivi di salute e per cause di forza maggiore, si considera giustificata qualora si rechi fuori sede per missioni ed incarichi per conto della Regione, per ragioni del suo ufficio e nel caso di cui al comma 5-bis dell'articolo 16.⁴

5. L'assenza è altresì giustificata per altri motivi connessi all'attività politica, attestati dal Presidente del Gruppo consiliare.

6. In caso di assenza non giustificata, al Consigliere viene operata una ritenuta del tre per cento sull'indennità.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente dell'Assemblea, il quale, decorsi trenta giorni dal ricevimento, le comunica all'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 4

Diritto di accesso dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto a prendere visione e acquisire copia di tutti i provvedimenti adottati dagli organi della Regione, dagli uffici regionali e dagli enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate e di tutti gli atti presupposti in essi richiamati e ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni che ritengono utili per l'espletamento del loro mandato, nei limiti consentiti dalla legge.

2. Al diritto di accesso dei Consiglieri non può essere opposta la natura riservata dei documenti.

3. I Consiglieri sono vincolati all'osservanza del segreto nei casi indicati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy.

4. La richiesta del Consigliere è presentata al dirigente del servizio competente, il quale deve assolvere alla richiesta di accesso con la massima tempestività e comunque non oltre dieci giorni. In caso di deliberazioni di organi regionali il Consigliere potrà prenderne visione non appena le stesse siano state perfezionate.

5. Qualora gli uffici non provvedano nei tempi e nei modi di cui al comma 4, il Consigliere può presentare istanza al Presidente dell'Assemblea, che è tenuto ad attivarsi immediatamente al fine di garantire che la richiesta di accesso sia assolta.

³ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

⁴ Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

CAPO II
Gli Organi dell'Assemblea legislativa

Art. 5

Elezione del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Assemblea legislativa procede nella prima seduta alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.
2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
3. Alla rielezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la loro scadenza.
4. Qualora il Presidente non proceda alla convocazione dell'Assemblea entro i termini di cui al comma 3, provvede uno dei due Vice Presidenti.
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procede alla rielezione a norma dell'articolo 46, commi 3, 4 e 5 dello Statuto.

Art. 6

Il Presidente dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea, la presiede e ne è l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e assicura l'osservanza del Regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente inoltre:
 - a) provvede all'insediamento delle Commissioni ai sensi dell'articolo 17 e del Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale di cui all'articolo 40;⁵
 - b) assegna gli atti alle Commissioni consiliari e dirime, sentito l'Ufficio di Presidenza, eventuali conflitti di competenza tra le Commissioni medesime;
 - c) verifica la ricevibilità della mozione di sfiducia di cui all'articolo 71, comma 1 dello Statuto;
 - d) decide, sentito l'Ufficio di Presidenza, sulla irricevibilità degli atti proposti all'esame dell'Assemblea;
 - e) dichiara lo scioglimento dell'Assemblea al di fuori dei casi previsti dall'articolo 126, comma 1 della Costituzione;
 - f) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 7

L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni attribuite all'Assemblea, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun Consigliere e di ciascun Gruppo;
 - b) delibera la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Assemblea e sovrintende alla gestione del bilancio stesso;
 - c) disciplina, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, l'organizzazione dell'Assemblea e coordina i lavori delle Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 40, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni;⁶
 - d) riferisce all'Assemblea in ordine alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri;
 - e) programma le sedute dell'Assemblea e formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 dello Statuto;
 - f) accerta la natura dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 3 dello Statuto;
 - g) adotta i regolamenti di organizzazione e di biblioteca;
 - h) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Le decisioni e le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono comunicate ai Gruppi consiliari a cura del Presidente dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza, in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ri-

⁵ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

⁶ Lettera così sostituita dall'articolo 4, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

mane in carica fino alla prima seduta della nuova Assemblea.

Art. 8

I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

2. Tra i due Vice Presidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 9

Il Consigliere Segretario

1. Le funzioni di Consigliere Segretario sono svolte, su indicazione del Presidente, da uno dei Vice Presidenti. Il Consigliere Segretario, in particolare:

a) sovrintende alla redazione dei processi verbali delle sedute e alla loro conservazione e redige il processo verbale delle sedute non pubbliche;

b) dà lettura degli atti in discussione;

c) esercita la funzione di scrutatore;

d) attesta il contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea;

e) concorre al buon andamento dei lavori, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.

2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente e di uno dei Vice Presidenti, le funzioni di Consigliere Segretario sono esercitate dal Consigliere presente più anziano di età.⁷

Art. 10

(Procedura per la convalida dei Consiglieri eletti)

1. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, dello Statuto, subito dopo il suo insediamento verifica d'ufficio, a cominciare dai propri componenti, se sussistono cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei Consiglieri eletti. Quando l'Ufficio di Presidenza non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità propone la convalida dell'elezione dei Consiglieri all'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto.

2. Il Presidente dell'Assemblea, qualora l'Ufficio di Presidenza abbia ritenuto configurarsi l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di una condizione di incompatibilità, provvede immediatamente alla formale contestazione al Consigliere interessato, che può presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della formale contestazione.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'Assemblea delibera definitivamente sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.

4. Qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'annullamento dell'elezione di un Consigliere per cause di ineleggibilità, il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica, senza ritardo, all'interessato la deliberazione e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Qualora l'Assemblea legislativa accerti l'esistenza di una condizione di incompatibilità, il Presidente, immediatamente, invita per iscritto il Consigliere interessato a optare tra il mandato regionale e la carica che costituisce causa di incompatibilità.

6. Qualora il Consigliere opti per la carica che costituisce condizione di incompatibilità, ovvero non eserciti l'opzione entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, l'Assemblea legislativa, su proposta del Presidente stesso, ne dichiara la decadenza. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica, senza ritardo, all'interessato la deliberazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.⁸

Art. 10-bis

(Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri sopravvenute)

1. Quando successivamente all'elezione di un Consigliere regionale si verifica una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 2, fermo restando

⁷ Articolo così sostituito dall'articolo 5, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

⁸ Articolo così sostituito dall'articolo 6, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

che nel termine di dieci giorni di cui al suddetto articolo, il Consigliere può eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'Assemblea delibera definitivamente sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza e ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità invita immediatamente, per il tramite del Presidente dell'Assemblea legislativa, il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. Qualora il Consigliere non vi provveda nei successivi dieci giorni l'Assemblea legislativa lo dichiara decaduto secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6.⁹

Art. 11

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, dello Statuto. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri regionali eletti nella stessa lista qualunque sia il numero, secondo quanto stabilito al comma 3. Qualora il Consigliere regionale non intenda aderire al Gruppo è tenuto a dichiararlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il numero minimo richiesto per costituire un Gruppo è di tre Consiglieri.

3. Un Gruppo consiliare può essere formato anche da un solo Consigliere a condizione che il Gruppo sia collegato alla lista che lo ha eletto. Il Gruppo consiliare si intende collegato alla lista quando assume la stessa denominazione della lista in cui il Consigliere o i Consiglieri sono stati eletti.

4. Se nel corso della legislatura il Gruppo si riduce a meno di tre Consiglieri, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 3, il Gruppo si scioglie ed i Consiglieri devono aderire ad altro Gruppo o, in subordine, al Gruppo misto.

5. I Consiglieri che hanno comunicato di non aderire al Gruppo consiliare ai sensi del comma 1, terzo periodo, o che non possono costituire un Gruppo ai sensi del comma 3, o che revocano la propria adesione ad un Gruppo senza aderire ad altro Gruppo costituito, sono assegnati, con atto dell'Ufficio di presidenza, al Gruppo misto.

6. Ciascun Gruppo comunica al Presidente dell'Assemblea legislativa il nominativo del proprio Presidente almeno cinque giorni prima della data di insediamento dell'Assemblea di cui all'articolo 2. Il Gruppo si intende regolarmente costituito a far data da tale comunicazione. Nel caso di mancata comunicazione, Presidente del Gruppo è il Consigliere regionale che ha conseguito più voti in sede di proclamazione degli eletti.

7. I Consiglieri regionali assegnati al Gruppo misto eleggono il proprio Presidente e comunicano il nominativo ai sensi del comma 6. Se la composizione del Gruppo misto è tale per cui i Consiglieri assegnati non raggiungono la maggioranza per eleggere il Presidente, è Presidente del Gruppo il Consigliere regionale più anziano di età.

8. Se nel corso della legislatura si forma un nuovo Gruppo, fermo il requisito del numero minimo di Consiglieri di cui al comma 2, tale Gruppo si intende regolarmente costituito con la comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa del nominativo del Presidente del Gruppo.

9. I Consiglieri e i Gruppi sono tenuti a comunicare al Presidente dell'Assemblea legislativa le eventuali variazioni circa l'appartenenza al Gruppo e circa le cariche interne.

10. La richiesta di appartenenza da parte di un Consigliere ad un Gruppo diverso da quello di origine è soggetta a formale accettazione del Presidente del Gruppo, sentiti i Consiglieri già iscritti al Gruppo medesimo.

11. I singoli Gruppi, al fine di conseguire obiettivi strategici comuni, possono attivare forme di coordinamento permanente, previa comunicazione per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa e senza previsione di ruoli o incarichi ulteriori a quelli previsti per i Gruppi consiliari.

12. Ai Gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea legislativa, sono assicurate, a carico del bilancio dell'Assemblea stessa e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, le risorse necessarie allo svolgimento di attività istituzionali del Gruppo consiliare e di attività politiche connesse, secondo quanto previsto dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento interno.

13. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi in proporzione alla loro consistenza numerica e tenendo presenti le esigenze di base comuni

⁹ Articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

ad ogni Gruppo.¹⁰

Art. 12

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è convocata dal Presidente dell'Assemblea, nei casi previsti:

- a) dall'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e);
- b) dall'articolo 11, comma 13;¹¹
- b-bis) dall'articolo 13, comma 5;¹²
- c) dall'articolo 16, comma 1;
- d) dall'articolo 19, comma 5¹³;
- e) dall'articolo 44;
- f) dall'articolo 45, comma 3;
- g) dall'articolo 85, comma 2;
- h) dall'articolo 88, comma 3;
- i) dall'articolo 94, comma 1;
- l) dall'articolo 98, comma 2;
- m) dall'articolo 107, comma 2.

2. Il Presidente dell'Assemblea inoltre può convocare la Conferenza ogniqualvolta lo ritenga utile per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 40.¹⁴

3. Alla Conferenza partecipa il Presidente della Giunta regionale o suo delegato quando si discute del programma dei lavori.¹⁵

Art. 13

Statuto delle opposizioni

1. Nella programmazione delle sedute dell'Assemblea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) e all'articolo 44, almeno un quarto del tempo disponibile deve essere riservato alla trattazione degli argomenti indicati dai Gruppi di minoranza. Salvo diverso accordo, la quota riservata è ripartita in proporzione alla consistenza dei Gruppi stessi.

2. Le questioni pregiudiziali o sospensive tendenti ad escludere o rinviare la trattazione e la votazione degli argomenti inseriti nel calendario nella quota temporale riservata ai Gruppi di minoranza sono ammissibili solo previo assenso del Gruppo interessato.

3. Nella compilazione dell'ordine del giorno per lo svolgimento delle interrogazioni a norma dell'articolo 85, il Presidente dell'Assemblea riserva agli argomenti indicati dai Gruppi di minoranza almeno tre quinti degli oggetti posti all'ordine del giorno stesso.

4. Le coalizioni di minoranza, come risultanti dall'esito elettorale, hanno facoltà di nominare il portavoce delle opposizioni, di norma nella persona del candidato a Presidente della Giunta regionale e comunque con la designazione unanime dei Presidenti dei Gruppi consiliari che hanno composto la coalizione.¹⁶

5. Il portavoce delle opposizioni ha la facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri Consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il Documento Annuale di Programmazione, il Bilancio di previsione e gli atti di programmazione regionale. I tempi aggiuntivi sono definiti in sede di Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.¹⁷

6. Il portavoce delle opposizioni ha diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta.

7. Al portavoce delle opposizioni sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza le risorse e gli stru-

10 Articolo così sostituito dall'articolo 8, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

11 Comma così sostituito dall'articolo 9, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

12 Comma così sostituito dall'articolo 9, comma 2, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

13 Comma così sostituito dall'articolo 9, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

14 Comma così sostituito dall'articolo 9, comma 3, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

15 Comma così modificato dall'articolo 9, comma 4, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

16 Comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

17 Periodo inserito dall'articolo 10, comma 2, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

menti necessari al pieno esercizio delle loro funzioni, entro i limiti delle normative applicabili.¹⁸

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti

[Abrogato]¹⁹

Art. 15

Le Commissioni consiliari permanenti e il Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale²⁰

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - a) I – Affari istituzionali e comunitari;
 - b) II – Attività economiche e governo del territorio;
 - c) III – Sanità e servizi sociali.
2. E' istituito il Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale.²¹
3. Le competenze delle Commissioni permanenti sono stabilite nella tabella allegata al presente Regolamento.
4. Le Commissioni permanenti e il **Comitato di cui al comma 2** vengono rinnovati dopo trenta mesi dalla loro costituzione e i loro componenti possono essere confermati.²²

Art. 16

Composizione delle Commissioni permanenti

1. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è fissato dall'Ufficio di Presidenza di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni.
2. Ciascun Gruppo consiliare e ogni componente politica del Gruppo misto procedono, subito dopo la loro costituzione, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti. Il Presidente dell'Assemblea cura che l'assegnazione avvenga in modo che nelle Commissioni sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi consiliari, nonché tra maggioranza e minoranze.
3. Ogni Consigliere è assegnato ad almeno una Commissione permanente.
4. Il Presidente dell'Assemblea, il Presidente della Giunta e gli altri Consiglieri componenti della Giunta stessa non possono essere designati a far parte delle Commissioni.²³
- 4-bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 4, fanno parte delle Commissioni mediante delega a consiglieri di altro gruppo.²⁴
5. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della Commissione alla quale è assegnato può farsi sostituire, a tutti gli effetti ivi compreso il voto, da un altro Consigliere, del suo stesso Gruppo o di altro Gruppo, appartenente ad altra Commissione.²⁵
- 5 bis. Nel caso di cui al comma 5, il Presidente del Gruppo consiliare del componente da sostituire comunica, in forma scritta, la sostituzione al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta, che ne informa gli altri componenti, e non deve essere prodotta alcuna giustificazione. La sostituzione consente l'individuazione di un solo sostituto per l'intera seduta di Commissione. Uno stesso Consigliere non può sostituire più componenti.²⁶

18 Periodo inserito dall'articolo 10, comma 3, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

19 Articolo abrogato dall'art. 2, delibera .Assemblea legislativa 11 dicembre 2012, n. 200, a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente (ai sensi di quanto previsto dal secondo alinea della suddetta delibera).

20 Rubrica così modificata dall'art. 11, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

21 Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

22 Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

23 Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, deliberazione del Consiglio regionale 10 giugno 2010, n. 3

24 Comma inserito dall'art. 1, comma 2, deliberazione del Consiglio regionale 10 giugno 2010, n. 3

25 Comma già modificato dall'art. 12, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416 e così sostituito dall'art. 1, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

26 Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416 e così sostituito dall'art. 1, comma 2, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

5 ter. Il Consigliere che deve lasciare i lavori nel corso della seduta di Commissione, può farsi sostituire, a tutti gli effetti ivi compreso il voto, da altro Consigliere dello stesso o di altro Gruppo, appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Presidente del Gruppo consiliare di appartenenza, da consegnare al Presidente della Commissione che ne dà notizia agli altri componenti. In caso di contemporanea presenza del componente titolare e del suo sostituto, si intende che quest'ultimo partecipa alla seduta ai sensi del comma 6.²⁷

6. Ogni Consigliere ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, a sedute di Commissioni diverse da quella di cui fa parte.

7. I componenti della Giunta regionale hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

Art. 17

Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea, procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.

3. Le Commissioni procedono con un'unica votazione a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Ogni Consigliere scrive sulla scheda un solo nome.

4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

5. Non possono ricoprire la carica di Presidente o Vice Presidente i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

6. La carica di Presidente di Commissione permanente è incompatibile con quella di Presidente di altra Commissione permanente.

7. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni, nella prima seduta utile.

Art. 17 bis

Relazione tecnica^{28 29}

1. I progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredati, da una relazione tecnica.

2. La relazione tecnica contiene, per ciascun articolo, l'ammontare della spesa o della minore entrata, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione analitica degli oneri e le loro fonti, e la copertura finanziaria.

3. Le proposte di legge e gli emendamenti presentati in Commissione, che non comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, sono corredati da un'attestazione recante dati ed elementi idonei a comprovarne la neutralità finanziaria.

4. La relazione tecnica, a corredo delle proposte di legge di iniziativa consiliare, è redatta con il supporto degli uffici dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale competenti per materia.

5. Qualora la Commissione nel corso dell'esame, ai sensi dell'articolo 26, verifichi la non conformità della relazione tecnica richiede al proponente di adeguarla secondo quanto previsto al comma 2, nel termine stabilito dalla Commissione e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

6. Gli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, presentati alla Commissione, sono corredati della relazione tecnica di cui al comma 2, redatta in forma semplificata.

27 Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416 e così sostituito dall'art. 1, comma 3, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

28 Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

29 I commi da 1 a 9 del presente articolo, come inseriti dall'articolo 2 della delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139, trovano applicazione a decorrere dall'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza della delibera di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 bis, che deve essere adottata, dall'Ufficio di Presidenza, entro sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della delibera 139/2016 (Vedi art. 13, commi 2 e 3 delibera Assemblea legislativa 139/2016)

7. La Commissione, terminato l'esame e prima del voto finale, sulla base delle risultanze istruttorie, può trasmettere alla Giunta regionale, il testo della proposta di legge e degli emendamenti eventualmente approvati corredati dalla relazione tecnica, per la verifica di compatibilità della norma finanziaria con il bilancio regionale, rispetto alle spese obbligatorie e alle risorse vincolate o già impegnate.

8. La Giunta regionale risponde alla verifica di cui al comma 7, entro il termine fissato dal Presidente della Commissione e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

9. Il Presidente della Commissione trasmette il progetto di legge, unitamente alla relazione tecnica aggiornata, al Presidente dell'Assemblea legislativa per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima.

10. L'Ufficio di Presidenza, d'intesa con la Giunta regionale, delibera lo schema di relazione tecnica, di relazione tecnica semplificata e di attestazione di neutralità finanziaria.

11. Non possono comunque essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa i progetti di legge privi della norma finanziaria, ove necessaria, nonché della relazione tecnica o dell'attestazione di neutralità finanziaria redatte in conformità agli schemi di cui al comma 10.

Art. 18

Assegnazione degli atti in Commissione

1. Il Presidente dell'Assemblea assegna i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atto amministrativo e in generale gli affari sui quali le Commissioni siano chiamate a pronunciarsi alla Commissione competente per materia o con competenza prevalente, salvo quanto previsto al comma 2. L'atto può essere assegnato anche ad altra Commissione in sede consultiva per gli aspetti di propria competenza.

2. I progetti e le proposte di cui al comma 1 possono essere assegnati a più Commissioni in sede referente quando non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. In tale ipotesi, l'esame dell'atto è svolto in seduta comune e assume la Presidenza il Presidente di Commissione più anziano di età. Le Commissioni possono costituire un sottogruppo per l'espletamento dell'attività istruttoria.

3. []³⁰

4. Il Presidente dell'Assemblea, contestualmente all'assegnazione degli atti di cui al comma 1, trasmette gli stessi al Centro per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto, qualora abbiano incidenza sulle materie che riguardano le politiche di genere. Il Centro comunica il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

5. La Commissione cui sia stato assegnato un atto può richiedere il parere di altra Commissione informandone il Presidente dell'Assemblea.

6. []³¹

7. Sulle proposte in materia di Bilancio, di Piano Urbanistico Territoriale, di Piano Regionale di Sviluppo e di Documento Annuale di Programmazione deve essere obbligatoriamente acquisito il parere consultivo delle altre Commissioni permanenti.

Art. 19

Legge regionale europea

1. Ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europea. Il Presidente dell'Assemblea legislativa assegna il disegno di legge regionale europea alla I Commissione permanente per l'esame generale ed alle altre Commissioni per l'esame delle materie di rispettiva competenza. Lo trasmette inoltre ai Presidenti dei gruppi consiliari.

2. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ogni Commissione, con riguardo alle materie di propria competenza, esaminato il disegno di legge, trasmette il proprio parere alla I Commissione. Negli stessi termini, la I Commissione può anche attivare forme di consultazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, in relazione ad aspetti dell'attività europea regionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

3. Qualora il parere non sia reso nei quindici giorni, stabiliti al comma 2, la I Commissione pro-

30 Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

31 Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

cede comunque all'esame del disegno di legge.

4. La I Commissione conclude l'esame del disegno di legge regionale europea entro i termini definiti nel calendario di cui al comma 5 e lo sottopone all'Assemblea legislativa con una relazione, corredata della documentazione relativa all'esame del disegno di legge effettuato dalle altre Commissioni consiliari.

5. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire che il disegno di legge sia esaminato dall'Assemblea legislativa entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale da parte dell'Assemblea legislativa.

6. Se l'esame del disegno di legge in Commissione non si conclude nei termini stabiliti, lo stesso è esaminato dall'Assemblea legislativa nel testo presentato dalla Giunta regionale.³²

Art. 20

(Pareri del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti, trasmette al Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL), i progetti di legge, di regolamento e ogni altro atto, unitamente alla richiesta di espressione del parere obbligatorio, nei casi previsti dalla normativa vigente e salvo che detto parere non risulti già richiesto dalla Giunta regionale per gli atti di sua competenza. In quest'ultimo caso la Giunta regionale, insieme all'atto da sottoporre all'Assemblea legislativa, trasmette alla medesima Assemblea il parere reso dal CAL, eventualmente corredato da proposte ed osservazioni della stessa Giunta regionale. Nel caso in cui la Giunta regionale abbia richiesto il parere del CAL e tale parere non sia stato reso nei termini previsti dalla normativa regionale vigente, o non siano ancora decorsi detti termini, la Giunta regionale stessa ne informa l'Assemblea legislativa.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, secondo periodo, dello Statuto regionale, la Giunta regionale è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa all'atto della trasmissione degli atti di sua competenza o, al più tardi, in sede di esame dell'atto in Commissione.

3. Il CAL esprime il parere di cui al comma 1, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'atto, salvo diverso termine previsto da leggi statali e regionali e lo invia al Presidente dell'Assemblea legislativa. Decorso inutilmente il termine l'Assemblea legislativa può comunque provvedere.

4. I termini di cui al comma 3 sono ridotti fino alla metà, nei casi di urgenza adeguatamente motivata, su richiesta formulata in modo espresso dal Presidente dell'Assemblea legislativa al momento della trasmissione dell'atto al CAL ai sensi del comma 1. La richiesta di rendere il parere con urgenza può provenire, successivamente all'assegnazione dell'atto in Commissione, anche su indicazione o della stessa Commissione consiliare competente, previa apposita deliberazione della stessa o su richiesta di un quarto dei Consiglieri regionali. Nel caso in cui la richiesta di rendere il parere con urgenza provenga dalla Commissione consiliare competente o dai Consiglieri regionali, il Presidente dell'Assemblea legislativa assegna il termine per rendere il suddetto parere non computando i giorni già decorsi.

5. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 3 e 4, salvo che il CAL non abbia espresso il parere prima, la Commissione consiliare competente non può trasmettere l'atto all'Assemblea legislativa né comunque licenziarlo per i successivi adempimenti.

6. La Commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri del CAL ed in particolare circa l'assunzione o meno, totale o parziale, del parere medesimo; le valutazioni della Commissione sono riportate nella relazione di competenza di cui all'articolo 27, comma 6.

7. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il CAL ha espresso il proprio parere obbligatorio, sia oggetto, nei successivi lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse del CAL stesso, il Presidente della commissione consiliare competente, previa deliberazione della commissione stessa, può chiedere al CAL un nuovo parere. In tal caso il CAL esprime un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare competente entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

8. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi prevista dal secondo periodo del comma 1 e la Giunta regiona-

32 Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

le trasmetta all'Assemblea legislativa un atto al quale ha apportato modifiche ampie e sostanziali rispetto a quello sul quale il CAL si è espresso e il cui parere ha allegato in sede di trasmissione del medesimo atto, si applica quanto stabilito al comma 7.

9. In caso di parere negativo o condizionato del CAL sugli atti che concernono l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province, l'Assemblea legislativa può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto o all'approvazione senza l'accoglimento delle modifiche, a maggioranza assoluta dei componenti.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei casi di assegnazione di un progetto di legge in sede redigente ai sensi degli articoli 28 e 29.

11. Il Presidente dell'Assemblea legislativa su istanza di un quarto dei Consiglieri regionali può richiedere il parere al CAL nei casi in cui l'Assemblea legislativa ritiene opportuna una preventiva consultazione degli Enti locali, diversi da quelli per i quali il parere del CAL è obbligatorio ai sensi del comma 1; il parere è trasmesso al Presidente dell'Assemblea legislativa dal CAL nel termine di 20 giorni dalla richiesta, o nel diverso termine assegnato.³³

Art. 21

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti e, in caso di loro impedimento, dai Vice Presidenti, con la diramazione dell'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della seduta.

2. Le Commissioni si riuniscono in giorni diversi e comunque in orari obbligatoriamente diversi, oltre che non coincidenti con le sedute dell'Assemblea legislativa.

CAPO III

Attività delle Commissioni e del Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale³⁴

Art. 22

Pubblicità delle sedute e processo verbale

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. La pubblicità dei lavori delle Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 dello Statuto, è assicurata mediante la pubblicazione del processo verbale, nonché, nei casi decisi all'unanimità dalle Commissioni, mediante trasmissioni in diretta per mezzo degli strumenti multimediali a disposizione.

2. Di ogni seduta della Commissione si redige processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun Consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal dirigente responsabile ed è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce. Copia del verbale è inviata all'Ufficio di Presidenza.

Art. 23

Validità delle decisioni delle Commissioni

1. La Commissione è validamente costituita in sede referente con la presenza di almeno la metà dei componenti. Per la sede redigente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. In mancanza del numero legale il Presidente rinvia l'apertura della seduta per quindici minuti, trascorsi i quali, se persiste la mancanza del numero legale, la seduta va dichiarata deserta.

3. Le Commissioni deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti, astenuti compresi. All'atto della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 24

Ordine dei lavori in Commissione

1. L'ordine del giorno di ciascuna Commissione è predisposto in modo da assicurare l'esame delle proposte contenute nel programma delle attività dell'Assemblea di cui all'articolo 44, comprensive degli argomenti indicati dai Gruppi di opposizione.

³³ Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

³⁴ Rubrica così sostituita dall'art. 16, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

2. Le Commissioni debbono comunque trattare con precedenza le proposte per le quali sia stata deliberata l'urgenza ai sensi dell'articolo 66.

3. La Giunta e gli altri proponenti hanno facoltà di chiedere la trattazione immediata di atti giacenti. Sulla richiesta la Commissione decide a maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente della Commissione può iscrivere all'ordine del giorno altri oggetti di carattere urgente, dandone comunicazione almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 25

Discussione in Commissione

1. La discussione in Commissione è introdotta dal Presidente o da un relatore da lui incaricato.

2. Ciascuna Commissione permanente può istituire, per l'esame degli affari di sua competenza, sottocommissioni cui affidare compiti di studio e di proposta.

3. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovano contemporaneamente atti vertenti sullo stesso argomento, l'esame può essere abbinato. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è terminata la discussione.³⁵ In tal caso, dopo l'esame preliminare, previo consenso di ciascun proponente, la Commissione può affidare ad una sottocommissione la formulazione di un testo unificato.³⁶

Art. 26

Istruttoria in sede referente

1. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'acquisizione e valutazione di una relazione contenente i seguenti elementi di conoscenza dei quali l'atto deve essere corredato:

- a) la necessità del ricorso allo strumento legislativo;
- b) la compatibilità con il quadro normativo nazionale e il rispetto delle competenze e delle autonomie locali e funzionali;
- c) il coordinamento con la normativa regionale esistente;
- d) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli;
- e) la relazione economico-finanziaria;
- f) l'impatto del progetto di legge sull'organizzazione amministrativa.

2. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1, la Commissione competente, valutata la relazione ai progetti di legge, può chiedere alla Giunta o alle strutture tecniche dell'Assemblea legislativa di fornire ulteriori relazioni, dati e informazioni, in attesa delle quali la Commissione può sospendere la trattazione dell'atto.

3. La Commissione può inserire [] apposite clausole valutative indicando le finalità, i metodi, i tempi e la periodicità della valutazione.³⁷

4. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione. Con la stessa relazione, la Commissione può proporre iniziative di comunicazione pubblica per la divulgazione della sua conoscenza tra i destinatari.

Art. 27

Procedimento in sede referente

1. La Commissione permanente, dopo aver proceduto all'esame preliminare della proposta assegnata, passa alla discussione dei singoli articoli.

2. La Commissione trasmette all'Assemblea la proposta e gli emendamenti eventualmente approvati, nominando un relatore. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Non sono ammissibili in Commissione eccezioni pregiudiziali volte a ritardare l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea.

4. La proposta assegnata, qualora riporti il voto sfavorevole della Commissione, è trasmessa con relazione al Presidente dell'Assemblea, che ne informa il proponente.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 17 bis³⁸, nell'ipotesi di cui al com-

35 Parola così sostituita dall'art. 17, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

36 Parole aggiunte dall'art. 17, comma 2, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

37 Parole soppresse dall'art. 18, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

38 Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, delibera delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

ma 4 il proponente può sempre chiedere che la proposta sia sottoposta all'esame dell'Assemblea. In tale caso l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta dell'Assemblea, nella quale riferisce il Presidente della Commissione.

6. Le relazioni scritte della Commissione che accompagnano gli atti trasmessi all'Assemblea sono distribuite ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione, tranne che, nei casi di urgenza, l'Ufficio di Presidenza deliberi termini minori o la Commissione autorizzi la relazione orale.

Art. 27-bis

Aiuti di Stato

1. I progetti di legge che istituiscono o modificano aiuti di stato soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, successivamente alla votazione relativa ai singoli articoli, sono trasmessi, a cura della Commissione consiliare competente per l'istruttoria, alla I Commissione consiliare.

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, su proposta della I Commissione, ai fini della notifica di cui al comma 1, invia i progetti di legge al Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, ricevuto l'esito della notifica di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione alla Commissione consiliare investita dell'istruttoria dell'atto.

4. In attesa dell'esito della notifica, i termini di cui all'articolo 31, comma 1, restano sospesi e iniziano a decorrere nuovamente dal ricevimento dell'esito della notifica da parte della Commissione competente ad istruire l'atto.

5. Se l'esito della notifica è positivo, la Commissione di cui al comma 4, licenzia l'atto medesimo entro i termini di cui all'articolo 31, comma 1 e lo rimette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. Se l'esito della notifica è negativo, la Commissione discute nuovamente il testo per verificare la possibilità di conformarlo alle decisioni della Commissione europea.³⁹

Art. 28

Esame in sede redigente

1. Il Presidente dell'Assemblea, salve le eccezioni previste dall'articolo 37, comma 2 dello Statuto e per le proposte di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e di iniziativa popolare, assegna in sede redigente i progetti di legge alle Commissioni permanenti per la deliberazione dei singoli articoli. E' riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Presidente dà comunicazione dell'assegnazione alla Giunta regionale e ai Gruppi consiliari.

2. Fino alla conclusione della discussione generale e comunque prima del passaggio alla discussione degli articoli, il progetto di legge è rimesso alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea secondo il procedimento ordinario, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un Gruppo consiliare.

Art. 29

Procedimento in sede redigente

1. Alla discussione e all'istruttoria legislativa in sede redigente si applicano le disposizioni dell'articolo 27, in quanto compatibili.

2. Per la votazione sui singoli articoli e sugli emendamenti si applicano le disposizioni di cui al Capo VI, in quanto compatibili.

3. Le questioni pregiudiziali, ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. E' ammesso il semplice rinvio della discussione, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'articolo 31, commi 1 e 2.

4. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati ordini del giorno ai sensi dell'articolo 72. Se la Commissione è favorevole, vengono trasmessi all'Assemblea unitamente all'articolato.

5. Ogni Consigliere, anche non appartenente alla Commissione, ha diritto a presentare emendamenti e a partecipare alla discussione.

6. Per le correzioni formali del testo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, in quanto compatibili.

³⁹ Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

Art. 30

Esame in sede consultiva

1. Quando le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto e in ogni altro caso previsto dalla legge e dal presente Regolamento, devono provvedere entro venti giorni dalla assegnazione, salvo termini diversi previsti dalla legge o dal presente Regolamento. Decorso tale termine, il parere si intende reso.

Art. 31

Termine per i lavori delle Commissioni

1. Le Commissioni riferiscono all'Assemblea entro e non oltre due mesi dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b). Entro tale termine è effettuata la consultazione nelle forme di cui all'articolo 20 dello Statuto.

2. Le Commissioni possono chiedere al Presidente dell'Assemblea una proroga del termine per un periodo non superiore ad un mese.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 17 bis,⁴⁰ decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, su richiesta dei proponenti o della Giunta regionale, gli atti sono inclusi nell'ordine del giorno della successiva seduta dell'Assemblea, dinanzi alla quale riferiscono direttamente la Giunta o uno dei Consiglieri proponenti.

4. L'Assemblea può deliberare di rinviare l'atto in Commissione, assegnando alla stessa un termine per riferire.

5. Per le proposte di iniziativa popolare, qualora la Commissione competente non abbia provveduto nel termine di cui all'articolo 36, comma 3 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea riferisce direttamente all'Assemblea.

Art. 32

Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea⁴¹

1. L'Assemblea legislativa, d'intesa con la Giunta regionale, formula osservazioni in ordine ai progetti di atti normativi dell'Unione europea, agli atti preordinati alla formulazione degli stessi ed alle loro modificazioni, qualora essi riguardino materie di competenza regionale, secondo le modalità e le procedure stabilite con legge regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia.⁴²

2. []⁴³

3. []⁴³

4. []⁴³

Art. 32-bis

(Sessione regionale europea)⁴⁴

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa è convocata per una o più sedute in sessione europea, al termine della quale approva apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.

2. Ai fini di cui al comma 1, e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 19, il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette alla I Commissione il programma legislativo annuale della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea ed il rapporto sugli affari europei, di cui alla normativa regionale vigente in materia, dandone contestuale informazione al Presidente della Giunta regionale.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono altresì inviati, a cura del Presidente dell'Assemblea legislativa, alle altre Commissioni consiliari permanenti le quali, nel termine di venti giorni dalla richiesta, fanno pervenire alla I Commissione le proprie osservazioni. Nello stesso termine, anche singoli Consiglieri possono far pervenire alla I Commissione le proprie osservazioni sulle proposte di atti europei e sulla conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo.

40 Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, delibera delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

41 Rubrica così modificata dall'art. 20, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

42 Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

43 Comma abrogato dall'art. 20, comma 3, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

44 Articolo inserito dall'art. 21, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

4. In relazione agli atti di cui al comma 2, la I Commissione può anche attivare forme di consultazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, in relazione ad aspetti dell'attività europea regionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza. Le consultazioni devono concludersi nello stesso termine di cui al comma 3.

5. Acquisite le osservazioni di cui ai commi 3 e 4, ovvero decorso inutilmente il relativo termine, la I Commissione approva una proposta di risoluzione, nella quale possono essere inserite, anche su iniziativa di ciascun Consigliere, osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.

6. La proposta di cui al comma 5 è trasmessa immediatamente all'Assemblea legislativa la quale approva la risoluzione di cui al comma 1 e la trasmette immediatamente al Presidente della Giunta regionale, al Governo nazionale, alle Camere del Parlamento ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 32-ter

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)⁴⁵

1. L'Assemblea legislativa può esprimere le proprie osservazioni concernenti il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte di atti legislativi dell'Unione europea e delle proposte di atti previste dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché delle proposte di atti che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale. La risoluzione è immediatamente inviata alle Camere del Parlamento, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ed al Presidente della Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette gli atti legislativi dell'Unione europea e le proposte di atti previste dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione consiliare competente per le politiche europee ed alle altre Commissioni permanenti, affinché, con riguardo alle materie di propria competenza, esprimano parere sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e lo rimettano tempestivamente alla predetta Commissione. Contestualmente, comunica la trasmissione di cui al presente comma al Presidente della Giunta regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1 ciascun Consigliere regionale può sottoporre alla Commissione consiliare competente per le politiche europee le proprie osservazioni, antecedentemente alla deliberazione concernente la proposta di risoluzione di cui al comma 4.

4. Acquisito il parere di cui al comma 2, ovvero in mancanza di tempestiva comunicazione da parte delle altre Commissioni, la Commissione consiliare competente per le politiche europee presenta all'Assemblea una proposta di risoluzione relativa al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte degli atti di cui al comma 1.

Art. 33

Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari

1. Le Commissioni permanenti, ai fini dell'esercizio della funzione di controllo di cui all'articolo 53 dello Statuto, riferiscono con apposite relazioni sullo stato di attuazione delle leggi regionali, in base agli elementi di conoscenza che devono essere forniti dalla Giunta regionale e da eventuali altri soggetti attuatori previsti dalle leggi medesime, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

2. Le Commissioni permanenti riferiscono inoltre sullo stato di attuazione delle deliberazioni consiliari, in particolare degli atti di indirizzo e programmazione ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di governo di cui all'articolo 43, comma 2, lettera a) dello Statuto.

3. Ai fini del controllo, il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente dell'Assemblea copia degli atti deliberativi della Giunta, non appena adottati in via definitiva. Al medesimo obbligo sono tenuti i Presidenti di enti, aziende e agenzie istituiti dalla Regione, anche attraverso strumenti telematici.

4. Sulla attività di controllo le Commissioni riferiscono all'Assemblea ogni qual volta lo ritengano necessario e comunque con una relazione annuale. L'Assemblea discute le relazioni delle Commissioni nella prima seduta utile, o, comunque, non oltre un mese dalla data di presentazione.

⁴⁵ Articolo inserito dall'art. 22, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

Art. 34

Valutazione delle politiche pubbliche

1. Le Commissioni consiliari effettuano la valutazione delle politiche pubbliche in termini di analisi degli effetti prodotti dalle leggi approvate dall'Assemblea legislativa, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 nei progetti di legge ritenuti di maggiore impatto sono inserite clausole valutative, per definire tempi e modalità con i quali la Giunta regionale è tenuta a produrre informazioni necessarie all'esercizio della valutazione.

3. Le Commissioni consiliari svolgono l'attività di valutazione [], in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ed alla vigilanza sull'ottemperanza all'oneri informativo da parte dei soggetti attuatori.⁴⁶

Art. 35

Le Commissioni speciali

1. L'Assemblea può istituire con legge Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e per indagini e studi attinenti ad aspetti istituzionali dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali o a problematiche interessanti la collettività regionale.

Art. 36

Le Commissioni d'inchiesta

1. L'Assemblea dispone inchieste su materie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. La proposta di nomina di Commissione di inchiesta è deliberata dall'Assemblea nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta.

2. I componenti delle Commissioni di inchiesta sono tenuti alla riservatezza per tutta la durata dei lavori della Commissione.

Art. 37

Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta

1. Le Commissioni speciali e di inchiesta sono costituite in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione deve riferire all'Assemblea e disporre l'automatico scioglimento della stessa.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa e previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza, per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato.

Art. 38

Indagini conoscitive

1. Nelle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre indagini conoscitive ai sensi dell'articolo 53, comma 6 dello Statuto, dirette ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Assemblea.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 si dà luogo previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

3. Le Commissioni riferiscono all'Assemblea con una relazione scritta avanzando eventuali proposte di risoluzione di cui all'articolo 100.

Art. 39

Il Comitato per la legislazione

[]⁴⁷

46 Parole soppresse dall'art. 23, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

47 Articolo abrogato dall'articolo 34, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

Art. 40

Il Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale⁴⁸

1. Il Comitato è composto da cinque Consiglieri, di cui tre espressione dei Gruppi di maggioranza e due dei Gruppi di minoranza.

2. La maggioranza e le minoranze designano entro venti giorni, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, i componenti del Comitato.

3. Il Presidente dell'Assemblea, sulla base delle proposte dei Gruppi, procede alla costituzione del Comitato.

4. Le designazioni dei Gruppi di minoranza e di maggioranza contengono rispettivamente l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente.

4-bis. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza e di Presidente di Commissione permanente.⁴⁹

5. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente dell'Assemblea provvede alla costituzione del Comitato e alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

6. Il Comitato svolge le seguenti attività:

a) monitoraggio sull'attività e sugli atti degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate dalla Regione;

b) monitoraggio degli adempimenti concernenti l'attuazione delle deliberazioni consiliari, informando le Commissioni competenti.⁵⁰

7. Il Comitato riferisce all'Assemblea con una relazione con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

7 bis. Per quanto non espressamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sull'attività delle Commissioni permanenti.⁵¹

Art. 41

Norme comuni per i Comitati permanenti

[]⁵²

Art. 42

Clausole valutative

1. Le clausole valutative consistono in disposizioni inserite nei progetti di legge con cui vengono definiti tempi, modalità e procedure con le quali i soggetti individuati sono obbligati a trasmettere le informazioni necessarie all'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione della legge ed alla verifica degli effetti che la medesima legge produce o ha prodotto nella società regionale.

2. Ogni clausola valutativa contiene:

a) l'individuazione dei soggetti che hanno l'onere di produrre le informazioni;

b) le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze conoscitive;

c) l'indicazione delle modalità e dei tempi previsti per la trasmissione delle informazioni;

d) la eventuale previsione di adeguate risorse per l'esercizio dell'attività di controllo e di valutazione.

3. Le informazioni prodotte in attuazione delle clausole valutative sono esaminate dalla struttura operante all'interno del processo legislativo e sono presentate alla Commissione competente per la valutazione.

Art. 43

Riordino e semplificazione normativa

1. Con cadenza biennale la Giunta sottopone all'approvazione dell'Assemblea un programma di delegificazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, ai sensi degli articoli 39, comma 2 e 40 dello Statuto.

2. Il programma indica uno o più settori omogenei interessati al riordino, con l'indicazione delle

48 Rubrica così modificata dall'articolo 24, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

49 Comma inserito dall'articolo 24, comma 2, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

50 Comma così modificato dall'articolo 24, comma 3, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

51 Comma inserito dall'articolo 24, comma 4, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

52 Articolo abrogato dall'articolo 34, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

priorità e delle relative iniziative legislative.

3. L'Assemblea legislativa fissa con legge i criteri direttivi e gli adempimenti procedurali cui la Giunta si deve conformare, nonché il termine entro il quale la Giunta stessa deve presentare le relative iniziative legislative.

CAPO IV Sedute dell'Assemblea legislativa

Art. 44

Programma delle attività dell'Assemblea

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, con periodicità almeno trimestrale, convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nonché i Presidenti delle Commissioni permanenti ed il Presidente della Giunta regionale o suo delegato per formulare il programma delle attività dell'Assemblea con l'indicazione degli argomenti da trattare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e). Un quarto degli argomenti è inserito su indicazione dei Gruppi consiliari di opposizione. Il Presidente comunica all'Assemblea il programma delle attività.

2. Gli atti dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 66 sono automaticamente inseriti nel programma delle attività e trattati con precedenza.

3. Nell'ambito del programma sono stabilite le sedute dedicate esclusivamente, con frequenza mensile, alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 45

Concertazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1 dello Statuto, informa l'Assemblea legislativa, prima dell'inizio della fase formale di concertazione sugli atti di programmazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, preannunciando, nelle linee generali, il contenuto degli atti da sottoporre a concertazione.

2. L'Assemblea legislativa può adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al comma 1, una risoluzione contenente le linee di indirizzo cui deve attenersi il Presidente della Giunta regionale nella successiva fase di concertazione.

3. Il Presidente dell'Assemblea, a seguito della presentazione della Relazione annuale da parte del Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera k) dello Statuto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, convoca annualmente la Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro.

4. L'Assemblea legislativa, sulla base degli atti della Conferenza, può adottare linee di indirizzo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 dello Statuto.

Art. 46

Convocazione dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto.

2. L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza;
- b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) la richiesta deve indicare gli atti da porre all'ordine del giorno e l'Assemblea deve tenersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente dell'Assemblea la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.

3. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni Consigliere, al Presidente e ai componenti della Giunta regionale, almeno cinque giorni prima della seduta. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto.⁵³

4. Una sessione può articolarsi in più sedute anche in giorni diversi.

53 Comma così modificato dall'articolo 25, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

Art. 47

Inserimento di atti all'ordine del giorno

1. Su richiesta del Presidente della Giunta o di uno dei Presidenti delle Commissioni permanenti, il Presidente dell'Assemblea può iscrivere all'ordine del giorno atti di carattere urgente, dandone comunicazione a tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima della data della seduta.

2. Per discutere e deliberare su atti che non siano iscritti all'ordine del giorno è necessaria una decisione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti da adottarsi all'inizio della seduta dopo le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 49.

Art. 48

Apertura e chiusura delle sedute

1. Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta e chiusa la seduta, e comunica il giorno e l'ora della seduta seguente.

2. Il Presidente, in apertura, dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei processi verbali delle sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni.

3. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, si intende approvato senza votazione.

4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche oppure per fatto personale ai sensi dell'articolo 61.

Art. 49

Comunicazioni all'Assemblea

1. In apertura di seduta, dopo le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 2, il Presidente dell'Assemblea dà notizia:

a) delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo avverso le leggi della Regione o promosse da questa avverso le leggi statali e delle altre regioni e delle relative decisioni;

b) delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni di cui all'articolo 85 ed alle interpellanze di cui all'articolo 90;

c) delle indagini conoscitive promosse dalle Commissioni permanenti e delle richieste di istituzione di Commissioni di inchiesta;

c-bis) dei decreti adottati dal Presidente della Giunta regionale per i quali la normativa vigente prevede la comunicazione all'Assemblea;⁵⁴

d) ogni altra informazione che ritenga utile per l'attività dell'Assemblea.

2. Sulle comunicazioni del Presidente dell'Assemblea non sono ammessi interventi.

3. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere di fare comunicazioni all'Assemblea. Sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 100.

Art. 50

Verifica del numero legale

1. Il numero legale di cui all'articolo 51, comma 4 dello Statuto, deve sussistere all'atto di ciascuna votazione.

2. Il Presidente accerta d'ufficio la sussistenza del numero legale e, qualora ne verifichi la mancanza, sospende la seduta per non più di venti minuti.

3. Se al termine dell'eventuale sospensione l'Assemblea non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

Art. 51

Polizia delle sedute

1. I poteri di polizia dell'Assemblea spettano alla stessa Assemblea e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, coadiuvato dal Consigliere Segretario.⁵⁵

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

⁵⁴ Lettera aggiunta dall'articolo 26, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

⁵⁵ Comma così sostituito dall'articolo 27, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

Art. 52

Disciplina delle sedute

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama verbalmente. Il richiamato può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni; se il Consigliere intende respingere il richiamo, il Presidente invita l'Assemblea a decidere senza discussione.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta il Presidente può disporre l'allontanamento del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'allontanamento può essere disposto dal Presidente nei confronti di un Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Art. 53

Sospensione e scioglimento delle sedute

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente sospende la discussione o, secondo l'opportunità, scioglie la seduta. In questo caso l'Assemblea si intende convocata per il primo giorno successivo non festivo.

Art. 54

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea legislativa sono pubbliche. Su richiesta motivata del Presidente della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza o di un quinto dei Consiglieri, l'Assemblea può deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, di riunirsi in seduta non pubblica.

Art. 55

Abbigliamento dei Consiglieri e del personale

1. L'abbigliamento dei Consiglieri in Aula e del personale dell'Assemblea deve essere conforme al decoro e al prestigio della sede istituzionale.

Art. 56

Disciplina del pubblico

1. Possono accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri e ai componenti della Giunta esclusivamente i dipendenti dell'Assemblea che svolgono funzioni di assistenza alle sedute.
2. Per entrare nella sede dall'Assemblea legislativa, le persone estranee devono essere munite di un'autorizzazione di entrata, essere decorosamente vestite e devono assistere alle sedute in silenzio nei settori appositamente riservati, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. In caso di offesa fatta all'Assemblea o a qualunque dei suoi componenti, il Presidente fa immediatamente individuare il colpevole e lo fa espellere dall'Aula.
4. Analogo provvedimento di espulsione può essere disposto dal Presidente a carico di chiunque abbia turbato l'ordine della seduta.

Art. 57

Processo verbale e resoconto

1. Di ogni seduta si redige processo verbale, che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun Consigliere ha diritto di far risultare a verbale proprie dichiarazioni.
2. Il processo verbale è redatto dal dirigente responsabile. Dopo la sua approvazione è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Consigliere Segretario ed è depositato presso la Segreteria dell'Assemblea due giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.⁵⁶
3. Di ogni seduta si provvede anche alla redazione di un resoconto integrale.

⁵⁶ Parole così sostituite dall'articolo 28, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

CAPO V

Discussione e votazione in generale

Art. 58

Oggetto della discussione

1. L'Assemblea può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine di precedenza in esso indicato.
2. L'inversione della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere richiesta dalla Giunta o da un sesto dei Consiglieri e deve essere approvata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, fatte salve le garanzie di cui al comma 1 dell'articolo 44.

Art. 59

Ordine della discussione

1. Il Presidente concede la parola e regola l'ordine della discussione.
2. Nessun Consigliere può parlare per più di trenta minuti nella discussione generale e più di dieci minuti nella discussione dei singoli articoli dei progetti di legge, ivi comprese le eventuali proposte di emendamento.
3. In deroga al comma 2, è in ogni caso facoltà del Presidente di determinare, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che delibera con la maggioranza dei quattro quinti, il tempo per la durata degli interventi, fatto salvo il tempo riservato ai relatori.
4. Per i progetti di legge costituiti da un unico articolo si effettua un'unica discussione.
5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori. Nelle ultime tre fattispecie non possono parlare dopo la proposta che un oratore contro ed uno a favore. La durata di ciascun intervento non può comunque eccedere i cinque minuti.

Art. 60

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale di non porre in discussione un dato atto può essere proposta da un singolo Consigliere prima che abbia inizio la discussione generale.
2. La questione sospensiva per il rinvio della discussione o della deliberazione, o per il rinvio dell'atto in Commissione, può essere proposta da un singolo Consigliere prima della votazione finale.
3. In entrambi i casi la trattazione può continuare solo dopo che il Presidente abbia concesso la parola ad un oratore contro e uno a favore e la questione sia stata respinta.
4. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.
5. Qualora la questione sospensiva sia stata approvata l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla durata della sospensiva stessa, e, se questa è approvata, sulla scadenza. In tal caso la Commissione competente può essere convocata in via d'urgenza senza le formalità di cui all'articolo 21.

Art. 61

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente al termine della discussione in corso.
2. Chi ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
3. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.

Art. 62

Votazioni

1. L'Assemblea delibera, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, con la presenza dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la Costituzione o lo Statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. Ai fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che esprimono voto

favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali, pur restando in Aula, non esprimono voto.

3. L'Assemblea vota a scrutinio palese. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico.⁵⁷

4. Si procede a votazione per appello nominale nei casi di cui all'articolo 71, commi 1 e 3 dello Statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

5. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente inviti l'Assemblea a votare.

6. Si procede allo scrutinio segreto solo su questioni riguardanti persone.⁵⁸

Art. 63

Irregolarità delle votazioni

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento concernenti le modalità di votazione o comunque nel caso di difetto dei dispositivi relativi al procedimento elettronico, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

2. È facoltà del Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, disporre la verifica della votazione. La verifica è effettuata per controprova con i Consiglieri che hanno partecipato alla votazione.

Art. 64

Risultato delle votazioni

1. Il Consigliere Segretario sovrintende alla verifica delle votazioni e procede al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli, contrari, astenuti e dei presenti non votanti.⁵⁹

2. Il Consigliere Segretario, nel caso di votazioni per alzata di mano, provvede al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli, contrari, astenuti e dei presenti non votanti. In caso di votazioni per appello nominale, verifica il nome dei Consiglieri.⁶⁰

3. Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: «L'Assemblea approva» o «L'Assemblea non approva».

Art. 65

Proposte respinte

1. Una proposta respinta dall'Assemblea non può essere ripresentata se non dopo sei mesi.

CAPO VI

Discussione e votazione dei progetti di legge, di regolamento delegato e di atto amministrativo

Art. 66

Procedura d'urgenza

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, di un regolamento delegato di cui all'articolo 117, comma 6 della Costituzione o di un atto amministrativo, inclusi gli atti di programmazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea – Disciplina dell'attività internazionale della Regione), la Giunta regionale e gli altri proponenti possono chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza.⁶¹

2. La richiesta di adozione della procedura d'urgenza, prima della assegnazione dell'atto in Commissione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b) è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva dell'Assemblea, la quale decide con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché la Giunta regionale ove ne faccia richiesta.

3. Qualora la procedura d'urgenza sia richiesta dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, la proposta di atto è immediatamente assegnata alla Commissione competente, che ne inizia l'esame con precedenza su ogni altro argomento.

57 Comma così sostituito dall'articolo 29, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

58 Comma così sostituito dall'articolo 29, comma 2, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

59 Parole così sostituite dall'articolo 30, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

60 Parole così sostituite dall'articolo 30, comma 2, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

61 Parole inserite dall'articolo 31, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

4. Nel caso in cui la richiesta di procedura d'urgenza sia accettata, tutti i termini procedurali sono ridotti a metà.

5. La procedura d'urgenza non può essere richiesta per le proposte concernenti: bilancio preventivo e consuntivo, istituzione tributi, piano regionale di sviluppo, piano urbanistico territoriale, piano sanitario, riorganizzazione generale degli uffici regionali e delle funzioni amministrative degli enti locali territoriali.

6. Le proposte di cui al comma 5 sono comunque esaminate dalle Commissioni con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 67

Discussione generale

1. La discussione generale precede l'esame dei progetti di legge.

2. La discussione generale è introdotta dalla relazione di maggioranza e dalle eventuali relazioni di minoranza.

3. Nell'ipotesi di unica relazione, in caso di assenza del relatore di maggioranza, la relazione è svolta dal Presidente della Commissione o da altro Consigliere della Commissione medesima da lui designato. In caso di assenza del relatore di minoranza, si intende che lo stesso abbia rinunciato, salvo che abbia conferito la delega ad altro Consigliere della stessa Commissione.

4. Chiusa la discussione generale, hanno facoltà di parlare, nell'ordine, i componenti della Giunta, il Presidente della Giunta, i relatori di minoranza e di maggioranza.

Art. 68

Proposta di non passaggio agli articoli

1. Durante la discussione generale e prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un progetto di legge, ciascun Consigliere può formulare richiesta di non passaggio agli articoli. La richiesta può essere illustrata dal proponente per non più di cinque minuti ed è posta in votazione al termine della discussione generale.

Art. 69

Modalità di presentazione e inammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti⁶²

1. Gli emendamenti devono essere presentati al Presidente dell'Assemblea legislativa almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare fissata per la discussione del testo di legge cui si riferiscono e sono immediatamente comunicati ai Consiglieri.

2. E' ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta:

a) qualora siano sottoscritti da un Presidente di Gruppo consiliare o presentati dal rappresentante della Giunta;

b) qualora siano relativi ad atti per i quali sia stata votata l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta ai sensi dell'articolo 47, comma 2;

c) qualora trattasi di emendamenti ad emendamento, di seguito subemendamento⁶³.

2 bis. Gli emendamenti sono presentati al testo proposto dalla Commissione, devono avere un contenuto determinato, omogeneo al testo cui si riferiscono e devono essere formulati secondo i principi di qualità normativa.⁶⁴

2 ter. Gli emendamenti e subemendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate sono corredati dalla relazione redatta in forma semplificata di cui al comma 6 dell'articolo 17 bis.⁶⁴

2 quater. Gli emendamenti e subemendamenti che non comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, sono corredati dall'attestazione di neutralità finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 17 bis.⁶⁴

2 quinquies. Sono inammissibili gli emendamenti e subemendamenti:

a) che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 bis;

b) privi della relazione di cui al comma 2 ter o dell'attestazione di cui al comma 2 quater;

62 Rubrica così modificata dall'art. 6, comma 1, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

63 Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

64 Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

c) che sono formulati con frasi sconvenienti o che apportano correzioni di mera forma o sono privi di reale portata significativa, ovvero sono preclusi da precedenti deliberazioni sullo stesso oggetto in discussione.⁶⁴

2. *sexies*. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 *quinquies* il Presidente dell'Assemblea legislativa, qualora lo ritenga opportuno, può consultare l'Assemblea medesima, che decide senza discussione.⁶⁴

3. []⁶⁵

4. []⁶⁵

Art. 69 bis

Rinvio in Commissione⁶⁶

1. Qualora appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche a seguito della presentazione di numerosi emendamenti o di emendamenti comportanti aumenti di spesa, il Presidente dell'Assemblea legislativa può rinviare l'atto in Commissione, fissando un termine per riferire.

Art. 70

Esame degli articoli e degli emendamenti

1. Chiusa la discussione generale sul progetto di legge, si passa alla discussione di ciascun articolo nel testo proposto dalla Commissione e del complesso degli emendamenti allo stesso proposti.

2. Gli emendamenti presentati nel corso della seduta vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

Art. 71

Ritiro degli emendamenti

1. Un emendamento si considera ritirato per dichiarazione espressa del proponente o per sua assenza, accertata dal Presidente all'apertura della discussione.

2. Un emendamento ritirato può essere fatto proprio dai soggetti di cui all'articolo 69, comma 2, lettera a).

Art. 72

Ordini del giorno

1. Nel corso della discussione degli articoli di un progetto di legge possono essere presentati ordini del giorno di indirizzo alla Giunta sui criteri da adottare per la loro attuazione.

2. Gli ordini del giorno sono svolti dal proponente e da un rappresentante per ogni Gruppo, ciascuno per non più di cinque minuti e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

3. Sono inammissibili ordini del giorno che riportino i contenuti di cui all'articolo 69, comma 4.

4. L'inammissibilità dell'ordine del giorno è dichiarata dal Presidente, dopo averne dato lettura all'Assemblea.

5. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione.

Art. 73

Correzioni formali

1. Prima della votazione finale i relatori, la Giunta e ciascun Consigliere possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni che la proposta richiede, anche ai fini di un migliore coordinamento del testo con particolare riguardo agli emendamenti approvati e proporre per iscritto le rettifiche che siano ritenute opportune.

2. L'Assemblea delibera le correzioni proposte o autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo prima che l'atto sia trasmesso al Presidente della Giunta per la promulgazione.

3. Nei casi in cui siano stati introdotti molteplici emendamenti il Presidente, valutata la complessità del testo, può proporre all'Assemblea di rinviare la votazione finale alla seduta successiva de-

65 Comma abrogato dall'art. 6, comma 4, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

66 Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

mandando alla Commissione competente di procedere al coordinamento del testo[].⁶⁷

Art. 74

Votazione dei progetti di legge

1. La votazione dei progetti di legge è effettuata con votazioni separate su ogni articolo e ciascun emendamento proposto. Dopo l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull'intero testo.

2. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, si procede direttamente alla votazione finale.

Art. 75

Votazione degli emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, infine, dopo l'approvazione dell'intero testo, quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

2. Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo più emendamenti e subemendamenti che differiscono tra loro esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e quindi un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. È facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 76

Approvazione dei regolamenti delegati

1. Per il procedimento di approvazione dei regolamenti delegati, ai sensi dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, si applicano le norme del procedimento legislativo.

CAPO VII

Esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio

Art. 77

Sessione di bilancio

1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione.

2. La sessione di cui al comma 1 ha durata non superiore a giorni quarantacinque a decorrere dalla effettiva assegnazione degli atti alle Commissioni. La sessione si conclude con la votazione in Assemblea dei due disegni di legge, finanziaria e bilancio, nell'ordine.

3. La programmazione e il calendario dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.

4. Per il fine di cui al comma 3, la Commissione referente stabilisce il calendario delle sedute e il programma delle consultazioni, attuate attraverso le audizioni di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, d'intesa con le altre Commissioni e con il Presidente dell'Assemblea.⁶⁸

5. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione dell'Assemblea su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, previste nel bilancio pluriennale.

⁶⁷ Parole soppresse dall'articolo 32, comma 1, della delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416

⁶⁸ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, delibera Assemblea legislativa 11 dicembre 2012, n. 200

Art. 78

Discussione e approvazione

1. La discussione generale in Assemblea sui disegni di legge di cui all'articolo 77 è congiunta.
2. Sugli atti di cui al comma 1 non sono proponibili questioni pregiudiziali e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.
3. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale sono votati nell'ordine. Tra la votazione finale del disegno di legge finanziaria e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione deve intercorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

Art. 79

Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale

1. Non sono ammissibili sia in Commissione sia in Assemblea, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale che:
 - a) non siano compatibili con gli indirizzi e obiettivi programmatici espressi nel Documento Annuale di Programmazione e con i limiti derivanti dagli indirizzi di finanza statale;
 - b) abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio;
 - c) comportino variazioni compensative tra risorse autonome e risorse vincolate e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso vincolo di destinazione;
 - d) comportino aumenti di spese continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata che non siano compensate da riduzioni di spese e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata.
2. Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge finanziaria regionale devono essere riversati, attraverso apposite note di variazione, nel disegno di legge di bilancio.

Art. 80

Emendamenti al disegno di legge di bilancio

1. Al disegno di legge di bilancio possono essere presentati emendamenti concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della legge finanziaria riguardanti fra l'altro:
 - a) oneri predeterminati legislativamente;
 - b) oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria, quali spese di funzionamento, spese rimborso prestiti;
 - c) entrate e spese aventi vincolo di destinazione, ivi compresa l'iscrizione e destinazione dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione per legge o altro;
 - d) spese continuative e/o ricorrenti;
 - e) entrate e spese i cui stanziamenti non dipendano dal contenuto della legge finanziaria;
 - f) ogni altro emendamento di competenza della legge di bilancio.

Art. 81

Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti

1. Il Presidente dell'Assemblea dichiara l'ammissibilità degli emendamenti presentati all'Assemblea. Sull'ammissibilità di quelli presentati in Commissione decide il Presidente della stessa.
2. Gli emendamenti non ammessi in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. Quelli respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea.

Art. 82

Procedura di approvazione del Documento Annuale di Programmazione

1. Il Documento Annuale di Programmazione, presentato dalla Giunta prima dell'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio, è esaminato dalla I Commissione consiliare, sentito il parere delle altre Commissioni sulle materie di rispettiva competenza. La I Commissione presenta all'Assemblea una proposta di risoluzione per l'approvazione del Documento. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. L'Assemblea legislativa approva il Documento con una risoluzione, la quale può contenere integrazioni e modifiche.

3. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, la Giunta presenta all'Assemblea, prima dell'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio, una proposta di aggiornamento degli obiettivi contenuti nel Documento approvato.

CAPO VIII

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

Art. 83

Presentazione

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni sono presentate al Presidente dell'Assemblea, che ne valuta l'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 100 bis.⁶⁹

1 bis. Gli atti di cui al comma 1 dichiarati ammissibili sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.⁷⁰

Art. 84

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto da un Consigliere al Presidente della Giunta per avere informazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Il Presidente dell'Assemblea assegna l'interrogazione alla competente Commissione consiliare, qualora l'interrogante non abbia espressamente richiesto la risposta in Assemblea.

Art. 85

Svolgimento delle interrogazioni in Assemblea

1. Il Presidente della Giunta o un componente della stessa rispondono alle interrogazioni entro trenta giorni dalla data della loro presentazione. Il termine è ridotto alla metà per le interrogazioni con richiesta di risposta urgente.

2. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce, per ogni seduta dell'Assemblea, il tempo da dedicare in apertura dei lavori per lo svolgimento delle interrogazioni.

3. Il Presidente dell'Assemblea, qualora il Presidente della Giunta o un componente della stessa dichiarino di non poter rispondere, indicandone il motivo, stabilisce, sentiti la Giunta e l'interrogante, la data della seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.

4. Se l'interrogante non si trova presente quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione, salvo i casi di assenza giustificata.

5. Il Consigliere ha diritto di illustrare l'interrogazione e di replicare per dichiarare se sia stato o meno soddisfatto, per un tempo complessivo di cinque minuti. La Giunta ha a disposizione un tempo di cinque minuti per la risposta.

Art. 86

Risposta scritta

1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. Il Presidente della Giunta o un componente della stessa entro quindici giorni dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente dell'Assemblea, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea e ne dispone l'inserimento integrale nel resoconto della seduta.

Art. 87

Svolgimento delle interrogazioni in Commissione

1. Per lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 in quanto compatibili.

⁶⁹ Parole inserite dall'art. 8, comma 1, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

⁷⁰ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

Art. 88

Interrogazioni a risposta immediata

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno ogni quindici giorni.
2. La seduta è convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa con comunicazione trasmessa a tutti i Consiglieri, almeno sei giorni prima⁷¹, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il Presidente della Regione.
3. Il Presidente dell'Assemblea, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dispone la trasmissione televisiva o la diffusione con altro strumento multimediale delle sedute.
4. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, tra tutte le interrogazioni pervenute prima del termine indicato al comma 2 e ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 100 bis, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori e, ove possibile, gli Assessori chiamati a rispondere.⁷²
5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrazione e di replica per non più di tre minuti complessivamente. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, risponde per non più di tre minuti.
6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il Presidente dell'Assemblea le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata.

Art. 89

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Art. 90

Svolgimento delle interpellanze

1. Per lo svolgimento delle interpellanze si applicano le disposizioni previste per le interrogazioni dagli articoli 84 e 85, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre sette minuti. Qualora l'interpellante in sede di replica si dichiari insoddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione nel corso della stessa seduta. In tal caso la mozione è trattata non oltre la sessione immediatamente successiva.

Art. 91

Norme comuni per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Nelle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e delle interpellanze non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 92

Seduta dedicata agli atti di sindacato ispettivo

1. L'Assemblea legislativa è convocata almeno una volta al mese per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo, esclusi quelli di cui all'articolo 88.

Art. 93

Mozioni

1. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte dell'Assemblea.

Art. 94

Svolgimento delle mozioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47, comma 2 e 98, comma 2, lo svolgimento delle mozioni ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione o in quella fissata

⁷¹ Parole sostituite dall'art. 9, comma 1, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

⁷² Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

dal Presidente dell'Assemblea legislativa, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, essa è discussa entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione.⁷³

2. Quale che sia il numero dei firmatari, la mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i quindici minuti, un Consigliere per ogni Gruppo e per ciascuna componente del Gruppo misto e un rappresentante della Giunta. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono permessi altri interventi, salvo che a titolo di dichiarazione di voto, per non più di due minuti.

Art. 95

Emendamenti alle mozioni

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, con il consenso dei proponenti e prima della chiusura della discussione.

2. Gli emendamenti sono discussi con le modalità di cui all'articolo 70, comma 2, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

Art. 96

Trasformazione delle mozioni

1. Una mozione può essere trasformata, con il consenso dei proponenti, in risoluzione senza diritto di svolgimento nel corso della discussione.

Art. 97

Votazione delle mozioni

1. La mozione è posta in votazione nel suo complesso se non è chiesta, anche da un solo Consigliere, la votazione per parti separate. In questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione, la mozione viene votata nel suo complesso.

Art. 98

Discussione

1. Nei casi in cui la trattazione di interrogazioni e interpellanze non abbia luogo entro il termine di cui all'articolo 85, comma 1, la Giunta è tenuta alla risposta scritta entro e non oltre i dieci giorni successivi, salvo il caso di cui all'articolo 88, comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, in caso⁷⁴ di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. []⁷⁵

Art. 99

Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che più mozioni, interrogazioni ed interpellanze, relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una unica discussione.

2. Nel caso di cui al comma 1 le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

3. Nel caso di discussione congiunta di più mozioni, le repliche hanno luogo invertendo l'ordine di illustrazione delle medesime da parte dei proponenti.

⁷³ Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

⁷⁴ Parole inserite dall'art. 11, comma 1, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

⁷⁵ Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

Art. 100

Risoluzioni

1. Le risoluzioni sono atti dell'Assemblea diretti a manifestare orientamenti o a definire gli indirizzi su specifici argomenti. In occasione di comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione.

2. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea di propria iniziativa relazioni e proposte di risoluzioni sulle materie di loro competenza.

3. Per la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano le disposizioni di cui agli articoli 94 e 97.

Art. 100 bis

Inammissibilità⁷⁶

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa verifica che il contenuto delle mozioni, interpellanze, interrogazioni e risoluzioni sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 84 (Interrogazioni), 88 (Interrogazioni a risposta immediata), 89 (Interpellanze), 93 (Mozioni) e 100 (Risoluzioni); ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa assembleare.

Art. 101

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 71 dello Statuto, è presentata al Presidente dell'Assemblea, che ne verifica la ricevibilità ai sensi dell'articolo 50, comma 1 dello Statuto.

2. Il Presidente dell'Assemblea, verificata la ricevibilità della mozione, sospende ogni attività dell'Assemblea e delle Commissioni e fissa la discussione della mozione di sfiducia entro quindici giorni, ma non prima di cinque giorni dalla presentazione della mozione stessa.⁷⁶

3. La mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i quindici minuti.

4. Nella discussione possono intervenire il Presidente della Giunta e, per non più di trenta minuti, ciascun Gruppo, compreso quello misto. Possono intervenire, per non più di quindici minuti, altri Consiglieri per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare di appartenenza. Ciascun Consigliere può intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

5. Non è consentita la presentazione di emendamenti o di risoluzioni, né la votazione per parti separate.

6. Il Presidente dell'Assemblea, a seguito dell'approvazione della mozione, dichiara lo scioglimento immediato dell'Assemblea legislativa e ne dà formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 102

Censura ad un singolo Assessore

1. La mozione di censura nei confronti di un singolo Assessore di cui all'articolo 71, comma 3 dello Statuto, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, è posta in discussione nella prima seduta utile.

2. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di trenta minuti, il Presidente della Giunta, l'Assessore per il quale è proposta la censura e ciascun Gruppo compreso il Gruppo misto. Possono intervenire singoli Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare di appartenenza per non più di quindici minuti. Ciascun Consigliere può intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

3. In caso di approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta dichiara se inten-

⁷⁶ Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, delibera Assemblea legislativa 28 dicembre 2016, n. 139

de revocare o meno l'Assessore. Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocarlo, deve motivare tale scelta in Assemblea nella seduta successiva.

Art. 103

Decisioni in ordine alle petizioni

1. Il Presidente, in sede di comunicazioni all'Assemblea, dà notizia all'Assemblea delle petizioni di cui all'articolo 20, comma 3 dello Statuto e le trasmette alle Commissioni competenti per materia.

2. Le Commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione, ovvero l'archiviazione della petizione qualora ritengano l'oggetto non attinente a comuni necessità o ricompreso in atti già decisi o in proposte all'attenzione dell'Assemblea. Nella prima ipotesi le Commissioni possono chiedere che la petizione sia trasmessa da parte del Presidente dell'Assemblea alla Giunta regionale con invito a provvedere, ovvero presentare all'Assemblea una proposta di risoluzione.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione da parte del Presidente della decisione adottata dall'Assemblea.

Art. 104

Sentenze della Corte costituzionale e referendum abrogativi

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata l'illegittimità di una legge regionale, o nell'ipotesi di abrogazione di disposizioni di una legge regionale a seguito di referendum, il Presidente dell'Assemblea trasmette gli atti alla Commissione consiliare competente, che può proporre all'Assemblea una risoluzione recante eventuali iniziative da assumere.

CAPO VIII BIS

Procedura per l'esame e l'approvazione delle leggi statutarie⁷⁷

Art. 104 bis

Sessione statutaria

1. L'esame delle proposte di legge per l'approvazione e la modificazione dello Statuto ha luogo nell'ambito di apposite sessioni dell'Assemblea per ciascuna delle due deliberazioni previste dal comma 2 dell'articolo 123 della Costituzione. Nel corso delle sessioni è precluso l'esame di ogni altro argomento.

Art. 104 ter

Procedura di approvazione

1. Ai fini della prima deliberazione in Assemblea si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinari. A ciascun Consigliere è consentito, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 69 del Regolamento interno, di presentare emendamenti entro e non oltre quarantotto ore.

2. Ai fini della seconda deliberazione sul medesimo testo, dopo la discussione generale e le dichiarazioni di voto, l'Assemblea passa alla votazione articolo per articolo e, successivamente, sul testo finale. Eventuali emendamenti in seconda lettura debbono essere presentati entro e non oltre quarantotto ore. L'approvazione degli stessi equivale all'adozione del testo in prima lettura.

3. In relazione ad entrambe le deliberazioni non sono ammesse questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 104 quater

Discussione e votazione

1. Per l'ordine della discussione si applica l'articolo 59 del presente Regolamento.

2. Le votazioni finali sui progetti di legge statutaria avvengono in modo palese, per appello nominale. Il progetto è approvato se in entrambe le deliberazioni, adottate ad intervallo non minore di due mesi, ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

3. Il testo della legge statutaria è trasmesso, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente dell'Assemblea al Presidente della Giunta regionale ai fini della pubblicazione.

⁷⁷ Capo inserito dall'art. 1, comma 1, delibera dell'Assemblea legislativa 14 luglio 2009, n. 315 (B.U. 29 luglio 2009, n. 34).

CAPO IX
Norme transitorie e finali

Art. 105

Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si procede alla costituzione delle Commissioni consiliari e dei Comitati di cui all'articolo 15.

2. Le Commissioni in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri, sino alla costituzione delle nuove Commissioni e dei Comitati ai sensi del comma 1.

3. Il Presidente dell'Assemblea, dopo gli adempimenti di cui all'articolo 17, procede alla riassegnazione degli atti già assegnati alle Commissioni cessate sulla base delle nuove articolazioni delle Commissioni e delle relative competenze previste nella tabella di cui all'articolo 15.

Art. 106

Procedura per l'approvazione

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione non legislativa dell'Assemblea legislativa assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle norme sulla discussione e votazione dei progetti di legge di cui al capo V del Regolamento interno approvato con legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusi gli articoli 46, 48 e 52.

Art. 107

Modificazioni e integrazioni del Regolamento

1. Ciascun Consigliere può presentare al Presidente dell'Assemblea proposte di modificazioni ed integrazioni al presente Regolamento.

2. Le proposte di cui al comma 1, dopo l'esame referente della I Commissione consiliare, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, la quale delibera con la maggioranza di cui all'articolo 106.

3. Il testo delle modificazioni ed integrazioni, dopo la votazione finale da parte dell'Assemblea, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte, fino alla sua scadenza, all'esame referente della Commissione Speciale istituita con la legge regionale 29 luglio 2005, n. 23 e successivamente sono sottoposte sempre all'esame della Commissione Speciale per le riforme statutarie e regolamentari, ove istituita.⁷⁸

Art. 108

Termine per l'efficacia

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di abrogazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

⁷⁸ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, delibera Consiglio regionale 11 dicembre 2012, n. 200

Allegato - Articolo 15, comma 3

I Commissione consiliare - Affari istituzionali e comunitari

Bilancio, Programmazione generale, Programmazione e Organizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane, Enti dipendenti dalla Regione e società partecipate dalla Regione, Rapporti con gli enti locali, Innovazione e sistemi informativi, Politiche comunitarie e rapporti con l'Unione europea per la formazione ed attuazione del diritto dell'Unione europea, Attuazione e promozione delle politiche dell'Unione europea, Rispetto del principio di sussidiarietà, Sessione europea e legge regionale europea, Aiuti di stato, Relazioni internazionali, Cooperazione allo sviluppo, Emigrazione.⁷⁹

II Commissione consiliare - Attività economiche e governo del territorio

Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Artigianato e cooperazione, Energia, Commercio, Turismo, Governo del territorio, Protezione civile, Urbanistica, Valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Infrastrutture e trasporti, Difesa del suolo, Ciclo idrico integrato, Cave, miniere e acque minerali, Opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, Mobilità

III Commissione consiliare - Sanità e servizi sociali - Tutela della salute, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Politiche abitative, Edilizia pubblica, Beni e attività culturali, Volontariato e cooperazione sociale, Sport e impiantistica sportiva, Istruzione e sistema formativo, Formazione professionale, Diritto allo studio, Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Caccia e pesca, Immigrazione

79 Tabella così modificata dall'art. 33, comma 1, delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416